



## TRIBUNALE DI VARESE

Il Giudice, dott. Orazio Muscato, in funzione di delegato del Presidente, nel giudizio di opposizione promosso dall'Avv. Xxxxxx del Foro di Varese avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta nell'ambito del procedimento penale di cui in epigrafe, a favore degli imputati Yyyyy e Zzzzzz (entrambi irreperibili), emesso dal Tribunale di Varese in composizione monocratica in data 15.3.05 ai sensi dell'art.117 D.P.R. 115/02;

a scioglimento della riserva espressa all'esito dell'udienza tenutasi in data 4 aprile 2006;

### **OSSERVA**

Con atto depositato in data 28 aprile 2005 l'Avv. Xxxxx del Foro di Varese proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi richiamato in premessa, adendo la procedura di cui al combinato disposto degli artt.84 e 170 D.P.R. 30 maggio 2002 n.115.

L'opponente si duole che il Tribunale abbia drasticamente ridotto l'onorario richiesto per la partecipazione all'udienza dibattimentale del 30.9.04 (a fronte di una richiesta di euro 903,32 risultano liquidati euro 309,39, oltre al rimborso forfetario, IVA e CPA nelle rispettive misure di legge) sul rilievo che la stessa era stata svolta da un sostituto processuale senza documentare l'effettiva corresponsione del compenso relativo all'attività del sostituto che "deve qualificarsi come spesa e, in quanto tale, deve essere documentata" (cfr. decreto cit.). Rileva che, anche alla stregua dell'interpretazione discendente dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali 13.7.04 n.30433, la normativa "non richiede in alcun modo che l'avvocato designato debba documentare i costi liquidati o da liquidarsi al sostituto che è materia che attiene, viceversa, ai rapporti privatistici e di ordine deontologico forense". Evidenzia, altresì, che nel decreto si è provveduto alla liquidazione della somma

(come sopra ridotta) in via forfetaria e non analitica, tale da impedire al difensore di comprendere i criteri nel concreto adottati dal Tribunale con riguardo alle ulteriori voci; che non risulta se sia stato calcolato l'aumento della parcella in misura del 20% della somma dei diritti ed onorari previsto dall'art.3 l.n.585/94 nel caso - come quello in esame - di patrocinio di due imputati nel medesimo procedimento penale; che, infine, non risulta essere stata riconosciuta la voce di spesa pari ad euro 0,77 inerente al pagamento di diritti di cancelleria. Insta per la revoca del decreto opposto, con contestuale emissione di nuovo decreto di liquidazione che tenga conto dei rilievi come sopra formulati e riconosca le relative spettanze.

All'odierna udienza il Pubblico Ministero concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione. La Difesa si richiamava ai motivi e alle conclusioni esplicitate nel ricorso, chiedendo altresì la liquidazione delle spese relative al presente procedimento, come da nota che depositava.

ooo ooo ooo

L'opposizione è fondata e merita accoglimento (ancorché parziale rispetto al *quantum* richiesto).

Occorre premettere che l'attività difensiva d'ufficio svolta in favore dell'imputato dichiarato irreperibile è equiparata, alla stregua dell'art.117 DPR 115/02, a quella espletata nell'interesse dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, sicché le argomentazioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite nella sentenza 13.7.04 n.30433, avente ad oggetto il c.d. "gratuito patrocinio", possono per certo essere traslate anche alla fattispecie che ci occupa.

Occorre, altresì, sottolineare che la questione principale sottoposta all'esame dello scrivente (consistente nei criteri da seguirsi per la liquidazione degli onorari in caso di difensore di imputato ammesso al gratuito patrocinio o irreperibile che si sia avvalso di sostituto in udienza ai sensi dell'art.102 c.p.p.) non risulta, ad oggi, essere stata fatta oggetto *ex professo* di pronuncia da parte della Suprema Corte (presso la quale, peraltro, sarebbero pendenti alcuni ricorsi sul punto).

Orbene, la Suprema Corte nella citata pronuncia ha cristallizzato alcuni principi, e precisamente:

- che la sostituzione in udienza di difensore di imputato ammesso al gratuito patrocinio è sempre legittima ai sensi dell'art.102 c.p.p.;

- che il sostituto non deve essere necessariamente scelto tra gli iscritti negli elenchi di cui all'art.80 DPR 115/02;
- che al difensore compete, in ogni caso, il compenso per l'attività difensiva svolta dal sostituto.

Nel corpo della decisione, poi, è dato rinvenire un passaggio emblematico circa l'*iter* logico-argomentativo fatto proprio dalla Cassazione, laddove questa - nel confutare uno degli argomenti fondanti l'opposizione proposta dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo avverso un decreto di quella Corte che liquidava gli onorari inerenti all'attività svolta dal sostituto processuale d'udienza - da un lato sottolinea che la nomina del sostituto consente lo svolgimento del procedimento nel caso in cui l'impedimento del difensore potrebbe implicarne il rinvio (con ciò soddisfacendo la primaria esigenza sottesa al principio di economia processuale), dall'altro evidenzia come la remunerazione del sostituto, che avviene su richiesta del difensore "titolare", appare pienamente legittima dal momento che non costituisce in ogni caso un onere ulteriore per lo Stato.

Sulla base di tali argomentazioni appare evidente il diritto del difensore, sia dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato sia dell'imputato irreperibile, di vedersi riconoscere la remunerazione anche nel caso di sostituzione in udienza, posto che nessun aggravio ne deriva per le casse pubbliche e, nel contempo, viene assicurato il principio, di valore costituzionale (art.111 Cost.), della ragionevole durata del processo.

Né - alla luce del dettato normativo e della citata sentenza - è dato rinvenire alcun appiglio per potere qualificare gli onorari derivanti dalla partecipazione in udienza del sostituto come "spese" e così sottoporli al rigoroso onere probatorio che ne consegue.

Se, infatti, si volesse subordinare la liquidazione dell'onorario all'onere di allegazione della prova documentale dell'avvenuto pagamento effettuato dal difensore sostituito a favore di quello sostituito, non v'è chi non veda come tale richiesta finirebbe per comportare un'indebita intromissione nella sfera professionale degli interessati (che ben potrebbero, ad esempio, portare in compensazione i crediti derivanti da reciproche sostituzioni) e, per altro verso, si riveli impraticabile ogniqualvolta la sostituzione di udienza avvenga nell'ambito di professionisti appartenenti al medesimo studio associato, come tali privi di autonomi poteri di

fatturazione (che invece competono allo studio nella sua impersonalità).

Al difensore opponente vanno, quindi, riconosciuti gli onorari afferenti alla partecipazione all'udienza tenutasi il 30 settembre 2004, in uno con le altre voci riportate nella nota professionale datata 5.10.04, che, tuttavia, in considerazione della particolare modestia dell'impegno professionale richiesto (trattasi di processo relativo alla contravvenzione di cui all'art.6 comma 3 D.L.vo n.286/98, risolto con declaratoria di nullità del decreto di citazione e restituzione degli atti al P.M. – udienza iniziata alle ore 14.38 e conclusasi alle ore 14.43 come da verbale) si ritiene di liquidare in misura prossima ai valori minimi e quindi in euro 400,00.

Detto importo va maggiorato del 20% (ai sensi dell'art.3 della Tariffa Penale, trattandosi di difesa di due imputati aventi la stessa posizione) e quindi portato a complessivi euro 480,00, con l'ulteriore aggiunta del rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.P. nelle rispettive misure di legge.

Le spese per euro 0,77 relative al rilascio di copia di atti (la cui liquidazione non risulta peraltro richiesta nel *petitum*) non possono essere riconosciute, non avendo la parte allegato documentazione a comprova.

Da ultimo, deve respingere la richiesta di liquidazione delle spese del presente procedimento, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte sul punto (cfr. Cass. pen. sez. IV, 19.5.05 n.22649: "dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non deriva l'obbligo per lo Stato di sostenere le spese legali maturate nella fase di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al difensore, sia perché a nessun onere è tenuta la persona ammessa al beneficio, sia perché il procedimento di opposizione è preordinato alla tutela di un diritto estraneo a quelli propri della persona interessata").

Conseguono le disposizioni di cui al dispositivo.

**P.Q.M.**

visti gli artt.84 e 170 D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, nonché gli artt.117 e 82 del D.P.R. cit.

in parziale accoglimento dell'opposizione come sopra proposta

**r e v o c a**

il decreto di liquidazione opposto

**l i q u i d a**

in favore dell'Avv. Xxxxx del Foro di Varese, con riferimento al processo sopra indicato, la somma di € 480,00 per diritti e onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese generali e ad I.V.A. e C.P.A. nelle rispettive misure di legge;

**ri g e t t a**

la richiesta di liquidazione delle spese inerenti al presente procedimento.

Manda alla Cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza.

Varese, 4 aprile 2006